

N. 952

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CARCARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996**

---

Norme per il conferimento degli incarichi di segretario e di  
scrutatore nei seggi elettorali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a far sì che i componenti dei seggi elettorali (scrutatori e segretari) vengano scelti solo tra i soggetti in età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni e che siano disoccupati, ovvero occupati in modo precario o pensionati con reddito annuo inferiore ai venti milioni di lire.

Lo scopo evidente del disegno di legge è quello di evitare che tale incarico, remunerato, venga affidato a soggetti che già lavorano e che vivono in nuclei familiari titolari di reddito adeguato.

L'eventuale approvazione del presente disegno di legge eviterebbe anche l'aggravio di spese derivanti dal fatto che i lavoratori dipendenti che vengono incaricati a far parte del seggio elettorale usufruiscono anche del permesso retribuito dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Il disegno di legge in particolare prevede:

all'articolo 1, che in occasione delle consultazioni politiche, amministrative e referendarie i componenti del seggio, tranne

il presidente, siano scelti da appositi albi composti sulla base di criteri indicati nell'articolo 2 che, modificando la legge 8 marzo 1989, n. 95, definisce i soggetti che sulla base di precisi requisiti possono chiedere di essere inseriti negli appositi albi;

con l'articolo 3 si stabilisce che le funzioni di presidente si possano svolgere dopo aver accumulato un'esperienza che perviene dalla partecipazione, almeno per due volte, ad altre consultazioni elettorali nelle funzioni di scrutatore;

all'articolo 4, che i comuni, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, istituiscano gli albi da cui sorteggiare gli scrutatori e il segretario del seggio;

all'articolo 5, una sanzione amministrativa pari a cinquecentomila lire per coloro che svolgano mansioni nel seggio elettorale pur in mancanza dei requisiti necessari per far parte degli elenchi di cui all'articolo 1;

all'articolo 6, che la commissione elettorale sorteggi i componenti del seggio e il sindaco nel comunicare la nomina allegli il testo della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In occasione delle consultazioni politiche, amministrative e referendarie i componenti delle sezioni elettorali, con esclusione del presidente, sono scelti tra gli iscritti negli albi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, predisposti dall'ufficio elettorale del comune.

**Art. 2.**

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«2. Sono inseriti negli albi di cui al comma 1 tutti i cittadini di età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) essere cittadini iscritti nelle liste di collocamento;
- d) essere cittadini, iscritti o meno nelle liste di collocamento, che appartengano ad un nucleo familiare con reddito proveniente da lavoro dipendente o da pensione inferiore a lire venti milioni;
- e) essere lavoratori ammessi a trattamenti di cassa integrazione guadagni, o iscritti nelle liste di mobilità».

**Art. 3.**

1. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini che abbiano svolto per almeno due volte le funzioni di scrutatori nelle consultazioni politiche, amministrative e referendarie.

## Art. 4.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono gli albi di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

1. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 1 i cittadini iscritti negli albi sono tenuti a darne comunicazione al sindaco entro trenta giorni e comunque prima della successiva consultazione elettorale.

2. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di scrutatore o di segretario, non avendo i requisiti di cui all'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000, da applicarsi da parte del sindaco.

## Art. 6.

1. La commissione elettorale comunale sorteggia i componenti delle sezioni elettorali tra gli iscritti negli albi di cui alla presente legge. Il sindaco, nel dare comunicazione dell'avvenuta nomina, invia all'interessato copia della presente legge.

## Art. 7.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.